## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

0000000000000000000000

ESTRATTO	DAL	PROCESSO	VERBALE	DELLA	SEDUTA	DEL	0 8	MAG.	2001	

ADDI' **0 8 MAG. 2001**NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

CECD 3 CE					
STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	W
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	w
AUGELLO	Andrea	u	SAPONARO	Francesco	11
CIARAMELLETTI	Luigi	и	SARACENI	Vincenzo Maria	, ,
DIONISI	Armando	<b>u</b> .	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	w.			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

ASSENTI: DIONISI - GARGANO

DELIBERAZIONE N° 639

Proposta di deliberazione consiliare concernente:

"Autorizzazione all'esercizio di una cava di pomice sita in località "Riserva-Muraccio" del territorio del Comune di Tessennano (VT), a favore della S.r.l. ESPOVIT".



OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una cava di pomice in località Riserva-Muraccio del Comune di Tessennano (VT) a favore della S.r.l. ESPOVIT.

## LA GIUNTA REGIONALE su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive DELIBERA

all'unanimità, di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di Deliberazione Consiliare:

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- Vista l'istanza 27/07/1998, corredata della documentazione di cui all'art. 15 della L.R. 5/05/1993, n. 27, presentata dal Sig. Pace Piergiorgio, in qualità di Amministratore della S.r.l. ESPOVIT, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di pomice in località Riserva-Muraccio del Comune di Tessennano (VT), su terreni resi disponibili: parte per contratto di affitto in data 15.4.1998 con la proprietaria-comodante Bosio Marcella e con il consenso del comodatario Pace Piergiorgio; parte per contratto di subaffitto, sempre in data 15/04/1998, con lo stesso Pace Piergiorgio, per una estensione di Ha 55.00, consentito dalla proprietaria Bosio Marcella con scrittura privata 11/11/1999, registrato a Viterbo il 22/11/1999;
- Visto l'art. 38, terzo comma, della L.R. 27/93 che disciplina il rilascio della autorizzazione per cava nuova;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18/11/1998, pubblicata sul BURL del 30/12/1998;
- Visto il certificato di destinazione urbanistica 16/01/1999 del Comune di Tessennano da cui risulta che i terreni in essere sono compresi nel P.R.G. parte in Zona E1-Agricola (part. 28/p del Foglio 9) e parte in Zona E2-Agricola Boschiva (part. 28/p del Foglio 9 e particelle 10/p e 21/p del Foglio 11) e che non sono gravati da servitù di uso civico;

IL PRESIDENTE DELLA GIANTA RESION

On

- Vista la nota 16/01/99 n. 176 del Comune di Tessennano dalla quale si rileva che l'appezzamento ricadente in zona E2-Agricola Boschiva è in realtà un seminativo, non insistendovi vegetazione alcuna e che dagli atti d'Ufficio per tutti i terreni interessati dalla attività estrattiva non emergono vincoli di alcun genere e che pertanto nulla osta all'apertura della cava;
- Vista la nota 8 maggio 1999 n. 1283 del Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Viterbo dalla quale si rileva che la zona richiesta per la coltivazione della cava non è boscata, non è olivetata, non è stata percorsa dal fuoco e non è sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923;
- Vista la nota 26 luglio 1999 n. 5221 con la quale il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio Ufficio V.I.A. effettuata la procedura di V.I.A. ex art. 5 e seguenti del D.P.R. 12/04/1996, esprime parere favorevole con prescrizioni;
- Vista la nota 15 marzo 1999 n. 17728/98 della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale dalla quale si rileva che, pur non esistendo vincoli ex L. 1089/39, l'area è interessata da presenze archeologiche per cui il nulla osta all'apertura della cava non potrà essere concesso se non a seguito di indagini atte a verificare consistenza su estensione delle presenze archeologiche;
- Vista la successiva nota 9 novembre 1999 n. 12661 con la quale la medesima-Soprintendenza, dopo l'esecuzione di scavi sistematici, sotto la propria direzione ed a carico della richiedente Soc. Espovit, da parte di collaboratori scientifici, informa di essere pervenuta alla determinazione di stralciare dall'area richiesta per l'attività estrattiva le zone contraddistinte dalle lettere A, B e C sulla planimetria allegata, rispettivamente di Ha 18.00, 0.40 ed 1.80 pari complessivamente ad Ha 20.20, dove sono emersi resti archeologici di età etrusca e romana. Per la rimanente parte (Ha 55.00 – 20.20 = Ha 34.80), che non ha restituito presenze, esprime parere favorevole all'utilizzo del terreno per i lavori richiesti;
- Ritenuto congruo l'importo di L. 395.000.000 della garanzia fidejussoria che l'esercente dovrà costituire per l'esecuzione delle opere di ripristino ambientale, a condizione che l'attività estrattiva non impegni contemporaneamente più di Ha 5.00.00 di superficie;

IL PRESIDENTE DELLA GIONTA RESIONALE



Considerato che sulla base di oggettive valutazioni – così come previsto dall'art. 38, 3° comma, della L.R. 27/93 e riscontrate con relazione 28/10/99 del funzionario istruttore del Dipartimento Sviluppo Economico – sussiste un preminente interesse socio-economico sovracomunale alla apertura della nuova cava;

Considerato che sull'istanza, con gli allegati di rito, si è espressa favorevolmente la C.R.C. per le attività estrattive nella seduta del 12/11/99;

## DELIBERA

1 – La S.r.l. ESPOVIT con sede in Tessennano (VT), Via Guglielmo Marconi n. 5, rappresentata dal Sig. Pace Piergiorgio, è autorizzata, ai fini della L.R. 27/93, ad esercire per anni SETTE la cava di pomice sita in località Riserva-Muraccio del Comune di Tessennano, sui terreni iscritti in catasto al F.9 particella 28 e F.11 particella 10/parte di cui ha disponibilità ai fini estrattivi; sono escluse le aree di interesse archeologico indicate dalla Soprintendenza Archeologica e contrassegnate con tratteggio nell'elaborato grafico "Rielaborazione Progettuale, ottobre 1999" acquisito agli atti d'ufficio il 4/11/1999 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La Soc. ESPOVIT, nell'esercizio della attività estrattiva dovrà puntualmente osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato alla istanza 27 luglio 1998 e successive integrazioni o modificazioni che, parimenti, fanno parte integrante della presente deliberazione.

- 2 Prima di iniziare i lavori di scavo la Soc. ESPOVIT è tenuta a sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Tessennano, dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria di L. 395.000.000 (trecentonovantacinquemilioni) comprensiva di I.V.A., a garanzia del recupero ambientale dell'area di cava al termine dei lavori, a condizione che l'attività estrattiva non impegni contemporaneamente più di Ha 5.00.00 di superficie.
  - Il recupero dell'area dovrà essere eseguito contestualmente all'avanzamento dei lavori di coltivazione, ai sensi dell'art. 15, 5° comma, della L.R. 27/93.
- 3 La presente autorizzazione viene accordata senza pregiudizio per i diritti di terzi e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da altre leggi.







- 4 Prima dell'inizio dei lavori la Soc. ESPOVIT è tenuta a dare avviso, con congruo anticipo, alla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale P.le di Villa Giulia, 9 Roma, per gli accertamenti sul terreno che si ritenessero necessari. La soc: ESPOVIT dovrà, inoltre, trasmettere copia della convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Lazio, unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9/04/1959, n. 128 norme di polizia delle miniere e delle cave così come modificato dal D.L.vo 25/11/1996, n. 624.
- 5 Il piano di coltivazione potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo derivanti da anomalie geologiche o petrografiche, giusto il disposto dell'art. 674 e seguenti del citato D.P.R. 128/59.
- 6 Copia della presente deliberazione, con gli elaborati progettuali, sarà trasmessa alla Soc. ESPOVIT ed al Comune di Tessennano (VT).

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15/05/1997, n. 127.

11 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



 $\mathbb{Q}$